

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**  
**DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013**

**ASSE 2:“MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”**

**Misura 215: Pagamenti per il benessere degli animali**

---

**DIPOSIZIONI ATTUATIVE**

## DEFINIZIONI

### **Azienda agricola**

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

### **Imprenditore agricolo o forestale**

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D.Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

### **Imprenditore Agricolo Professionale**

Ai sensi del comma 1, art. 1, del Dlgs 99/2004, così come integrato dal successivo Dlgs 105/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).

### **Fascicolo aziendale**

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

### **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

### **Unità Bovino Adulto (UBA)**

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006.

I parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

#### **Carico di bestiame**

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra le UBA allevate in azienda e gli ettari complessivi di SAU a foraggiare.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame sono presi in considerazione esclusivamente i capi delle razze o specie riportate nella tabella di cui al precedente punto.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno.

Concorrono al calcolo del carico di bestiame le superfici gravate da uso civico, assegnate virtualmente al beneficiario, e le superfici boschive.

**Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.**

## MISURA 215

### PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

#### **1. Articoli di riferimento**

Art. 40 comma 2 del Regolamento (CE) 1698/2005

#### **2. Beneficiari**

Imprenditori agricoli, singoli o associati, in quanto conduttori di aziende con allevamento.

Sono ammissibili le aziende con almeno 10 UBA. Il valore minimo di UBA è da intendersi per singola specie e tipologia di allevamento. La soglia minima di applicazione della misura è fissata in coerenza con le tipologie di impegni che gli allevatori devono assumere per attivare la misura e sulla base delle caratteristiche e dimensioni medie degli allevamenti zootecnici regionali. Nel caso di tipologie di allevamento estensive al fine di evitare problemi di sfruttamento eccessivo o sottoutilizzazione si dovrà garantire una distribuzione del bestiame nelle aree destinate a pascolo inferiore alle 2 UBA/ha e superiore alle 0,25 UBA/ha. Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i. e dagli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

#### **3. Descrizione dell'azione**

La Misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. Le azioni della misura sono volte a ridurre in maniera significativa lo stress degli animali, in relazione al contesto climatico, ambientale e territoriale nel quale insiste l'azienda zootecnica, attraverso un miglioramento delle condizioni di allevamento, di alimentazione e di prevenzione di alcune malattie.

Le specie ed i sistemi di allevamento interessati al miglioramento dei livelli di benessere sono:

- Bovini da latte;
- Bovini da carne in allevamenti intensivi;
- Bovini da carne allevamento linea vacca-vitello;
- Ovicaprini;
- Suini allevamento intensivo;
- Suini allevamento all'aperto;
- Avicoli.

Sarà attribuito un punteggio maggiore alle aziende ad allevamento intensivo che passano dalla stabulazione fissa a quella libera, nonché a quelle con un numero di UBA > di 15.

L'obiettivo della misura è quello di migliorare le condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti e che ricadono in 4 delle 5 aree di intervento definite dal art. 27 del Regolamento della Commissione 1974/2006 e che includono le tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti e precisamente:

- A. Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale;
- B. Condizioni di stabulazioni quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;
- C. Accesso all'aperto;

D. Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

Si riportano di seguito per ciascuna area gli impegni che devono essere introdotti negli allevamenti. Alcuni di essi riguardano tutte le specie interessate alla misura, altri sono specifici per tipologia di allevamento e/o specie allevata.

*Area A - Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale.*

In molti allevamenti della regione gli impianti di abbeverata (tipologia, distribuzione, e numero per animali allevati) e la qualità dell'acqua impiegata sono inadeguati a soddisfare le condizioni di benessere degli animali come anche le strutture di alimentazione di dimensioni limitate che non consentono un accesso contemporaneo degli animali all'alimentazione favorendo fenomeni di competizione tra i diversi individui. Inoltre, come è noto, gli animali hanno fabbisogni alimentari differenti a seconda dello stadio fisiologico e di sviluppo in cui si trovano, pertanto la creazione di gruppi omogenei di animali, per la somministrazione di alimenti specifici alle loro esigenze nutrizionali, consente di migliorare significativamente il loro stato di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, all'interno di quest'area sono riconducibili a:

- realizzazione di interventi finalizzati ad assicurare una disponibilità continua di acqua per l'abbeverata;
- aumento degli impianti di distribuzione dell'acqua oltre le dimensioni individuate per le normali condizioni ;
- controllo della qualità delle acque soprattutto per quelle provenienti da pozzo;
- adozione di sistemi di alimentazione differenziata in relazione alle esigenze degli animali in tutte le fasi fisiologiche e in tutti gli stadi di accrescimento.

*Area B - Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale;*

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri. Si deve favorire, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'allevamento.

In molti allevamenti, specie quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di taluni parametri quali la velocità dell'aria e la temperatura risulta carente. Una ventilazione non idonea condiziona indirettamente il livello di parametri importanti quali l'umidità, la polvere e la concentrazione di gas tossici. Nella Regione Calabria, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo eccessivo: lo stato di disagio degli animali nel periodo estivo è testimoniato dalla regolare diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo delle produzioni in questo periodo causato dalla diminuzione della ingestione degli alimenti.

Negli allevamenti si è rilevata una non efficiente gestione della lettiera che se effettuata con razionalità ha come conseguenza la garanzia di migliori condizioni igieniche per l'animale, riducendo la possibilità e l'insorgere di patologie all'apparato mammario, l'incidenza delle patologie agli arti degli animali e l'umidità nella zona di riposo. I ridotti turn over della lettiera, attribuibili all'elevato costo della paglia e al maggior tempo per la sua rabboccatura, costringono lo zoccolo dell'animale a deambulare continuamente in ambiente umido non permettendone l'indurimento; questo determina posture non corrette dell'animale e ne riduce gli standard di benessere.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area, superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- cambiamento del tipo di stabulazione da fissa a libera;
- aumento della disponibilità della superficie per capo allevato in relazione alla categoria di peso;
- controllo della temperatura e della ventilazione all'interno delle stalle;
- razionalizzazione della gestione della lettiera con impiego di idonei quantitativi di paglia e ricambio frequente oltre quanto individuato dalle normali pratiche;

*Area C - Accesso all'aperto;*

La possibilità di poter disporre di:

- adeguate aperture che favoriscono l'accesso all'aperto;
- superfici più ampie per il pascolamento;
- maggiore tempo di permanenza degli animali all'aperto;

migliora significativamente lo stato di benessere (maggiore disponibilità di luce, di movimento ed aria) ed etologico dell'animale.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- disponibilità di maggiori punti di accesso, oltre quanto definito dalle condizioni ordinarie, per consentire un agevole passaggio degli animali all'aperto e una migliore fruizione degli spazi esterni;
- passaggio dall'allevamento confinato delle mandrie, all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo fino a tutto il mese di agosto, allevamento in stalla per il rimanente periodo);
- riduzione del carico di bestiame con un miglioramento delle condizioni di alimentazione al pascolo.

*Area D - Prevenzione delle malattie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.*

L'attenzione rivolta a molte patologie tra le quali in particolare la mastite, causata prevalentemente da infezioni batteriche da germi contagiosi e germi ambientali è insufficiente; questa patologia è ancora la più frequente nell'allevamento bovino e influenza negativamente lo stato di salute e benessere dei capi infetti. La lotta alla mastite tramite programmi di controllo mirati dovrebbe essere la priorità di ogni allevamento di bovini da latte ai fini della sanità della mandria, della qualità del prodotto e del benessere degli animali.

Il controllo degli insetti e roditori e l'adeguata gestione dei liquami, rappresentano due efficaci interventi di prevenzione per preservare gli animali da possibili infezioni e migliorare la loro condizione di detenzione all'interno della stalla.

Gli impegni che devono assumere gli allevatori all'interno di quest'area superando gli standard della condizionalità previsti dal Reg. 1782/03, art IV ed All. 3, e da altre normative nazionali, sono riconducibili a:

- adozione di un piano di lotta alle mastiti;
- adozione di un piano di lotta ai sinantropi (mosche e roditori);
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami.

#### **4. Descrizione e giustificazione dei differenti impegni**

In relazione ai bisogni aggiuntivi sul benessere degli animali per ciascuna specie e/o tipologia di allevamento sono stati definiti gli impegni per gli allevatori. Nella tabella che segue sono riportati i maggiori impegni.

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA LATTE  BUFALINI	<p>La superficie minima di stabulazione per il vitello a seconda delle categorie di peso risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mq capo per vitelli con P.V. &lt; 150;</li> <li>• 1,7 mq capo per vitelli con P.V. &gt; 150 &lt; 220;</li> <li>• 1,8 mq capo per vitelli con P.V. &gt; 220.</li> </ul>	<p>1) La superficie minima di stabulazione fruibile interna per il vitello a seconda delle categorie deve essere almeno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,65 mq capo per vitelli con P.V. &lt; 150;</li> <li>• 1,87 mq capo per vitelli con P.V. &gt; 150 &lt; 220;</li> <li>• 1,98 mq capo per vitelli con P.V. &gt; 220.</li> </ul>	<p>B <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
	<p>La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età.</p>	<p>2) Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana al fine di garantire la presenza di almeno 3 Kg di paglia al giorno.</p>	<p>B <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
	<p>Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono</p> <p>La somministrazione di alimenti non è differenziata per tutti gli stadi fisiologici degli animali e spesso non è supportata da adeguata consulenza specialistica</p> <p>Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici</p> <p>Il controllo di malattie e mastiti viene effettuato con analisi periodiche a campione negli animali presenti in stalla.</p>	<p>3) Oltre ai normali abbeveratoi a tazza bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 30 capi, sottoposto a controllo quotidiano al fine di garantirne la pulizia ed il corretto funzionamento</p> <p>4) Attuare sistemi di alimentazione differenziata per l'alimentazione degli animali nelle differenti fasi fisiologiche: asciutta, parto, picco di lattazione e lattazione avanzata da individuare attraverso consulenze specialistiche</p> <p>5) Introduzione del controllo biointegrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche</p> <p>6) Attuare un piano strutturato di controllo delle mastiti attraverso analisi chimiche del latte (controllo citologico periodico del latte di massa e individuale, controllo batteriologico, trattamento degli animali infetti)</p> <p>7) Assicurare la presenza di strutture per la quarantena e dei box di isolamento degli animali con particolari esigenze (profilassi, ecc.).</p>	<p>A <b>Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale</b></p> <p>D <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b></p>
BOVINI DA LATTE  Bufalini	<p>Per la circolazione dell'aria si utilizza ventilazione naturale che spesso non assicura con continuità, soprattutto durante il periodo estivo, un ambiente idoneo alle esigenze di benessere degli animali (temperature e umidità eccessive, elevata presenza di gas, ecc.).</p>	<p>8) Installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione</p>	<p>B <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
<b>PREMIO</b>		<p>L'adozione di Impegni da 1) A 6) consente di accedere al Premio Base: 200,00 €</p> <p>L'adozione di impegni da 1) A 8) CONSENTE DI ACCEDERE AL PREMIO AGGIUNTIVO: 280,00 €</p>	

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA CARNE	La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età.	Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana al fine di garantire la presenza di almeno 3 Kg di paglia per UBA per i vitelli fino ad 8 settimane di età. Per i vitelli dopo le 8 settimane di è obbligatoria la stabulazione in gruppo su lettiera con una corretta gestione della stessa per garantire migliori condizioni igieniche degli animali.	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>
	La superficie minima di stabulazione per il vitello è	La superficie minima di stabulazione interna fruibile per i bovini a seconda delle categorie di peso deve essere almeno pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,65 mq capo bovini con P.V. &lt; 150;</li> <li>• 1,8 mq capo per bovini con P.V. &gt; 150 &lt; 220;</li> <li>• 2 mq capo per bovini con P.V. &gt; 220.</li> </ul>	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>
	Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'utilizzo di prodotti chimici.	Introduzione del controllo <b>biointegrato</b> dei sinantropi, in particolare roditori e mosche.	<b>D</b> <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b>
<b>PREMIO</b>		<b>€ 150,00</b>	

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
BOVINI DA CARNE	Carico di bestiame massimo 1,4 UBA/Ha superficie foraggera aziendale. Gli allevatori devono detenere gli animali in azienda per almeno 6 mesi con l'obbligo del pascolamento per almeno il 50% della superficie foraggera aziendale. Nella pratica ordinaria gli animali vengono tenuti in stalla con paddok nel periodo autunno-vernino-primaverile per circa otto mesi e al pascolo per gli altri mesi.	Carico di bestiame massimo 1,2 UBA/Ha superficie foraggera aziendale. Bisogna favorire l'estensivizzazione degli allevamenti attraverso l'obbligo del pascolamento su almeno il 65% della superficie aziendale foraggera per un periodo di almeno 6 mesi.	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>  <b>C</b> <b>Accesso all'aperto</b>

(linea vacca-vitello)	<p>La lettiera è obbligatoria per i vitelli fino a due settimane, mentre possono essere allevati in stabulazione individuale su lettiera di paglia fino ad 8 settimane di età.</p> <p>Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. Nella linea vacca-vitello si predispone una specifica area all'interno accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione</p>	<p>Bisogna effettuare una rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana e con quantitativi minimi previsti di almeno 3 Kg di paglia per UBA per i vitelli fino ad 8 settimane di età.</p> <p>Per i vitelli dopo le 8 settimane di è obbligatoria la stabulazione in gruppo su lettiera con una corretta gestione della stessa per garantire migliori condizioni igieniche degli animali.</p>	<p><b>B</b></p> <p><b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>	
	<p>Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno una superficie minima di stabulazione variabile in funzione del peso dell'animale secondo i seguenti intervalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mq , &lt; 150 Peso vivo (kg/capo);</li> <li>• 1,7 mq, &gt; 150 &gt;220 Peso vivo (kg/capo);</li> <li>• 1,8 mq , &gt;220 Peso vivo (kg/capo).</li> </ul>	<p>3) Gli spazi per i vitelli all'interno delle stalle devono essere aumentato del 10% rispetto a quanto previsto dalla baseline. secondo i seguenti intervalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,65 mq capo bovini con P.V. &lt; 150;</li> <li>• 1,8 mq capo per bovini con P.V. &gt; 150 &lt; 220;</li> <li>• 2 mq capo per bovini con P.V. &gt; 220.</li> </ul>	<p><b>B</b></p> <p><b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>	
<b>PREMIO</b>		<b>100,00</b>		
<b>Specie animale (sistema di allevamento)</b>	<b>BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)</b>	<b>Maggiori Impegni rispetto alla baseline</b>	<b>Categoria di impegno</b>	
	<p>Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e la competizione tra i capi bestiame che ne usufruiscono</p>	<p>Oltre ai normali abbeveratoi bisogna introdurre almeno un metro lineare di abbeveratoio a vasca in acciaio a livello costante per ogni 50 capi, sottoposto a controllo quotidiano al fine di garantirne la pulizia ed il corretto funzionamento</p>	<p><b>A</b></p> <p><b>Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale</b></p>	

OVICAPRINI	La rabboccatura della lettiera non avviene con sistematicità e in quantità inferiore al chilogrammo di paglia per UBA	Bisogna effettuare una sistematica rabboccatura della lettiera con frequenza quotidiana attraverso la somministrazione di almeno 1,5 Kg di paglia per UBA	<b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b>
	<p>A causa delle limitate disponibilità di superfici, non si effettua una sufficiente turnazione dei pascoli con rischi di malattie ed infezioni né tantomeno si provvede al controllo delle erbe infestanti</p> <p>Il controllo dei sinantropi, in particolare roditori e mosche, avviene con l'uso di prodotti chimici</p> <p>La mungitura delle pecore in lattazione avviene in maniera indifferenziata tra primipare e non, con frequenti danneggiamenti/infezioni delle mammelle delle giovani pecore</p>	<p>Occorre realizzare una turnazione e un'annuale ripulitura programmata del pascolo anche attraverso lo sfalcio del cotico erboso</p> <p>Introduzione del controllo biointegrato dei sinantropi, in particolare roditori e mosche</p> <p>Separazione delle primipare dalle pluripare, nei primi trenta giorni dal parto, al fine di consentire un più attento controllo sui singoli capi in fase di mungitura</p>	<b>D</b> <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b>
<b>PREMIO</b>			<b>€ 197,00</b>

<b>Specie animale (sistema di allevamento)</b>	<b>BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)</b>	<b>Maggiori Impegni rispetto alla baseline</b>	<b>Categoria di impegno</b>
	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica agricola, viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che regola anche le modalità di accesso alla stessa	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata.	<b>A</b> <b>Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale</b>

<p><b>SUINI</b> (allevamenti intensivi)</p>	<p>La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è stabilita dalla normativa vigente.</p> <p>Per la circolazione dell'aria si utilizza una ventilazione naturale che spesso non assicura con continuità un ambiente idoneo per gli animali.</p>	<p>Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso:  <b>Suinetto &lt; 10 Kg</b> (mq/capo) 0,165;  <b>Suinetto 10÷20 Kg</b> (mq/capo) 0,22;  <b>Suinetto 20,1÷30 Kg</b> (mq/capo) 0,35;  <b>Suino 30,1÷50 Kg</b> (mq/capo) 0,45;  <b>Suino 50,1-85 Kg</b> (mq/capo) 0,60;  <b>Suino 85,1-110 Kg</b> (mq/capo) 0,70;  <b>Suino &gt; 110 Kg</b> (mq/capo) 1,1.</p> <p>Installazione, mantenimento e manutenzione di impianti automatici di ventilazione</p>	<p><b>B</b>  <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
	<p>Gli animali tenuti in sistemi di allevamento intensivo sono sottoposti ad un'assistenza frequente dell'uomo, pratica che prevede tra l'altro ispezioni almeno una volta al giorno.</p>	<p>Per prevenire l'insorgenza di malattie o sofferenze degli animali riconducibili alla pratica di allevamento descritta, bisogna definire ed attuare un programma annuale di disinfestazione.</p>	<p><b>D</b>  <b>Prevenzione delle malattie dovute a pratiche di allevamento e/o da condizioni di detenzione degli animali</b></p>
<p><b>PREMIO</b></p>	<p><b>€ 100,00</b></p>		

Specie animale (sistema di allevamento)	BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)	Maggiori Impegni rispetto alla baseline	Categoria di impegno
<p style="text-align: center;"><b>SUINI</b></p> <p style="text-align: center;">(ALLEVAMENTI ALL' APERTO)</p>	L'acqua di abbeverata, nella normale pratica, viene somministrata in quantità e qualità stabilite dalla normativa vigente che ne regola anche le modalità di accesso.	Per garantire la qualità dell'acqua somministrata: effettuazione di almeno una analisi/anno chimico/fisica/microbiologica dell'acqua di abbeverata	<p><b>A</b></p> <p><b>Acqua e mangimi più adatti al fabbisogno naturale</b></p>
	Nella normale pratica agricola, negli allevamenti estensivi di suini: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>le scrofe</b> vengono isolate in recinti (zona parto) di circa 70-100 mq</li> <li>- <b>i suini</b>, dallo svezzamento in poi, hanno disponibilità di circa 4-7 mq/capo, per tutte le categorie di peso</li> </ul>	Aumento di disponibilità di superficie/capo anche in relazione alle categorie di peso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>scrofe</b> in zona parto con relativa nidata, almeno 150 mq totali;</li> <li>- <b>suinetti</b> dallo svezzamento fino a 50 Kg di peso vivo, almeno 5 mq/capo;</li> <li>- <b>suini</b> oltre i 50 Kg di peso vivo, almeno 10 mq/capo</li> </ul>	<p><b>B</b></p> <p><b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
<b>PREMIO</b>		<b>€ 175,00</b>	

<b>Specie animale (sistema di allevamento)</b>	<b>BASELINE (Condizionalità/Pratica Normale)</b>	<b>Maggiori Impegni rispetto alla baseline</b>	<b>Categoria di impegno</b>
<p align="center"><b>GALLINE OVAIOLE</b> (allevamenti intensivi a terra)</p>	<p>Gli spazi riservati alle galline ovaiole sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allevamenti intensivi a terra, densità massima: 9 galline/mq (1 gallina/111 cmq)</li> </ul>	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra e accesso all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• densità massima 0,23 gallina/mq pari a 1 gallina/4340 cmq di cui 4.000 cmq in rotazione all'aperto e 340 cmq al coperto, con il limite di 2300 galline/ha/anno</li> </ul>	<p align="center"><b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p> <p align="center"><b>C</b> <b>Accesso all'aperto</b></p>
<p align="center"><b>POLLI DA CARNE</b> (allevamenti intensivi a terra al coperto)</p>	<p>Gli spazi riservati ai polli da carne sono quelli previsti dalla normativa vigente (Direttiva 99/74/CE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allevamenti intensivi a terra, densità massima 2.6 capi/mq</li> </ul>	<p>1) Aumento della disponibilità della superficie per capo allevato a terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• densità massima 1 capo/2 mq</li> </ul>	<p align="center"><b>B</b> <b>Condizioni di stabulazione quali tolleranza di spazio, lettiera, luce naturale</b></p>
<p align="center"><b>PREMIO</b></p>		<p align="center"><b>€ 190,00</b></p>	

## 5. Durata degli impegni ed altri elementi

Gli impegni adottati nell'ambito della presente misura hanno una durata complessiva di 5 anni. Il premio è annuale. Le UBA dichiarate nella presentazione della domanda iniziale devono essere mantenute per 12 mesi dal momento della presentazione della prima istanza. Eventuali variazioni per gli anni successivi devono essere comunicate al momento della presentazione della domanda annuale e gli impegni dovranno essere mantenuti per i successivi 12 mesi.

## 6. Localizzazione

La localizzazione degli interventi interessa l'intero territorio regionale.

Verrà attribuito un punteggio maggiore agli allevamenti ricadenti nelle aree ZVNOA (zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola), ZPS (zone a protezione speciale) e SIC (siti d'interesse comunitario).

## 7. Entità dell'aiuto

Il livello del sostegno è stato determinato, relativamente a ciascuna specie animale, considerando i maggiori costi sostenuti o la riduzione dei ricavi a seguito dell'adozione degli impegni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e/o dalla ordinaria conduzione degli allevamenti.

Nella tabella che segue sono indicati i premi suddivisi per specie:

Allevamento	Importo €/UBA		
	Premio base	Premio aggiuntivo	Premio totale
Bovini da latte e Bufalini	€ 200	€ 80	€ 280
Bovini da carne	€ 150		
Bovini da carne linea vacca-vitello	€ 100		
Ovicaprini	€ 197		
Suini allevamento intensivi	€ 100		
Suini allevamento all'aperto	€ 175		
Avicoli	€ 190		

Per gli allevatori di vacche da latte che adottano impegni aggiuntivi a quelli base è prevista una premialità (complessivi 280 €/UBA).

I pagamenti verranno corrisposti alle aziende che decidono di introdurre ex-novo gli impegni previsti nella misura.

La condizione di partenza deve essere verificata e giustificata attraverso idonea documentazione. Il beneficiario è tenuto alla presentazioni di un piano di azioni redatto da un professionista che descriva la situazione di partenza (ex-ante) e gli impegni che l'azienda intende assumere con la partecipazione alla

misura (ex-post). Verranno effettuati controlli a campione sull'effettiva situazione di partenza degli allevamenti che decidono di adottare gli impegni.

## 8. Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

A parità di punteggio avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggi</i>	<i>Condizioni</i>
Aziende ad allevamento intensivo con stabulazione fissa che passano alla stabulazione libera	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	12	
Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	10	
Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	9	
Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 4) a "catastrofico"(punti 7);	Max 7	
Aziende con un numero di UBA > di 15	5	
Combinazione con le azioni "2" ed "4" della Misura 214	4	

